



COMUNE DI MASERA

Provincia Verbano-Cusio-Ossola

Allegato B

PREMESSE NORMATIVE

Il D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 prevede che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possa no, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

Infatti il Comune può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoprodotto di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Secondo le normative vigenti, entro il 30 settembre 2017 il Comune doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate ed il Comune di Masera, con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31.10.2017 aveva deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge.

Inoltre, l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuino annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Tale provvedimento deve essere adottato entro il 31 dicembre di ogni anno e successivamente trasmesso alla competente sezione della Corte dei Conti, nonché alle società oggetto di rilevazione. Nel 2023, il Comune di Masera aveva effettuato tale ricognizione al 31.12.2021, con deliberazione consiliare n. 32 del 21.12.2023.

Come previsto dalle vigenti normative in materia, il Comune di Masera ha effettuato la trasmissione del provvedimento in questione:

- Alla competente sezione di Controllo della Corte dei Conti tramite l'applicativo predisposto (prot. 242/2024);
- Al Portale del MEF (scadenza del 14/06/2024), come da ricevuta registrata al prot. comunale al num. 2542 del 05/06/2024.

PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DELL'ENTE

Il Comune di Masera partecipa al capitale delle seguenti società:

- 1. CONSER VCO S.P.A.** – svolgimento dell'attività di gestione dei rifiuti di cui all'art. 183, lettera n), del D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e in particolare, l'organizzazione e l'esecuzione dei servizi pubblici relativi alla gestione dei rifiuti urbani previsti dall'art. 10 della Legge Regionale n. 24/2002, da erogarsi esclusivamente nei confronti degli Enti Locali Soci".
- Quota di partecipazione = 0,5028%.
La durata della Società è stata fissata sino al 31.12.2033.
E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società.
- 2. IDRABLU S.P.A.** – E' una società a capitale interamente pubblico con sede a Domodossola individuata dall'ATO 1 Piemonte quale gestore del servizio idrico.
- Quota di partecipazione = 4,15%.
E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella società.
- 3. CENTRO DEI SERVIZI LAPIDEO DEL VERBANO CUSIO OSSOLA S.C.R.L.**– Gestione dei laboratori di analisi, studi, consulenze e prove "in loco" nei campi clinico-biologico e geotecnico-geomeccanico.
Quota di partecipazione = 0,15%.
Per la società in oggetto, è stata emessa sentenza di fallimento, n. 12 del 09.07.2020, registrata il 13.07.2020.
In ogni caso, l'Amministrazione possiede una quota del tutto minoritaria, che quindi non può essere dismessa, anche se comunque non era intenzione dell'Amministrazione.
- 4. DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI S.C.R.L.** – Organizzazione a livello locale, e tenuto conto delle realtà territoriali economiche e turistiche del V.C.O. e dell'Ossola l'attività di accoglienza, informazione e assistenza turistica svolta da soggetti pubblici e privati.
Quota di partecipazione = 0,04%.
La durata della Società è stata fissata sino al 31.12.2050.
E' intenzione dell'Amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, nella Società.